

5

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 6632 / 025 .11.2016. del 23 MAR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n. 2

Oggetto: Consorzio Autostrade Siciliane – Richiesta di parere su tirocini formativi

Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio 13 – Vigilanza Enti
Via Leonardo Da Vinci
(rif. Nota prot. n.11365 del 3 marzo 2016)

1. Con la nota in riferimento, su analoga richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, codesto Dipartimento ha chiesto un parere in ordine alla possibilità che detto Consorzio ospiti dei tirocini formativi, oggetto di convenzioni stipulate con le Università di Palermo, Catania e Messina e con la Kore di Enna.

Tali convenzioni troverebbero il loro fondamento normativo nella legge n. 92 del 28.06.2012 art. 1 commi 34, 35 e 36, nelle Linee - guida in materia di tirocini contenute nell'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancito il 24 gennaio 2013 e nella Direttiva del 25 luglio 2013 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle attività formative, applicativa delle predette Linee guida, Direttiva condivisa dalla Giunta di Governo con delibera del 23 luglio 2013.

La spesa derivante dalle citate convenzioni graverebbe sul bilancio del C.A.S. per un ammontare di 120.000 euro, necessari per coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio determinata in euro 500 per 40 tirocinanti per un periodo di sei mesi.

Le perplessità manifestate dal Collegio dei revisori del Consorzio deriverebbero dalle indicazioni di cui al punto 12 delle Linee guida del 24 gennaio 2013 fondate sulla previsione del comma 36 dell'art.1 della citata legge 92/12 relativa alla clausola di invarianza finanziaria.

Infatti, la norma di cui all'art. 1, comma 36 della legge 92/12 prevede che *“dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*; le Linee – guida di cui all'accordo Stato-Regioni, al sopra citato punto 12, precisano che *“ove il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, e fatte salve le successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative”*; la Direttiva regionale, infine, nulla dice in merito, rinviando per quanto non previsto nella stessa alle predette Linee – guida.

Il Collegio dei revisori del Consorzio, evidenzia, d'altra parte, che nei *“bilanci del C.A.S. relativi agli esercizi finanziari precedenti ed in particolare nell'esercizio finanziario relativo all'anno 2011 - anno precedente all'entrata in vigore della legge 92/2012 - non risulta prevista alcuna spesa per tirocini o attività formative in genere ad esclusione dell'attività formativa per il personale dipendente”*.

Codesto Dipartimento, nel riconoscere la possibilità per l'Ente in questione di ospitare tirocinanti per attività formative, prospetta una interpretazione dell'art. 1, comma 36 della legge 92/12, secondo la quale la limitazione finanziaria in essa prevista sarebbe efficace a decorrere dall'anno successivo alla prima attivazione dei tirocini, non avendo il Consorzio mai utilizzato l'istituto in questione, e chiede in merito il parere dello scrivente Ufficio.

2. In ordine a quanto richiesto, si osserva che non si ravvisano, invero, nel complesso delle norme che a diverso titolo disciplinano attualmente la materia in

oggetto, elementi che supportino la suddetta interpretazione e si rassegnano in tal senso le seguenti considerazioni.

La norma dell'art. 1, comma 36 della legge 92/12, stabilisce che *"dall'applicazione delle norme relative ai tirocini formativi, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"* e tale divieto è di immediata vigenza.

L'Accordo Stato - Regioni del 23 gennaio 2013, al quale, ai sensi del comma 34 del citato art.1, è stato demandato il compito di definire le Linee guida, al punto 12, trattando dell'indennità di partecipazione al tirocinio, ha esplicitato e declinato quanto già disposto dalla norma di legge, salve comunque eventuali successive norme di finanziamento.

La Direttiva regionale, richiamando le Linee guida per quanto in essa non previsto, ha recepito integralmente quanto disposto al sopra citato punto 12 .

Pertanto, in assenza di specifiche norme di finanziamento che coprano gli oneri derivanti dai tirocini formativi ed in assenza di specifiche previsioni di spesa nei bilanci del Consorzio precedenti all'anno di entrata in vigore della legge 92/12, si è dell'avviso che il Consorzio non sia nelle condizioni di attivare le relative convenzioni.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente

parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato

Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

(cons. Romeo Palma)

